



Comunicato 4 ottobre 2022

ePAS: corrette dal CNR le violazioni al contratto dei R&T segnalate dalla FGU-ANPRI

Pochi giorni fa, in un silenzio che parla da sé, il CNR ha apportato alcune **modifiche al sistema ePAS** al fine di **eliminare evidenti violazioni della normativa contrattuale dei R&T** ivi presenti, violazioni segnalate e puntualmente argomentate nel nostro [Comunicato del 4 settembre](#).

In particolare, ePAS ora riporta chiaramente che i R&T non devono fare alcuna "*richiesta*" per usufruire dei **giorni di ferie spettanti** ma darne **solo "comunicazione"**, come da noi argomentato nel rispetto dell'art. 58 del [CCNL del 2002](#) che stabilisce che "*Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità*".

Medesima modifica è stata apportata per la fruizione delle "**assenze compensative**" (comma 5, art. 58 del CCNL del 2002), **da comunicare e non più da richiedere**, anche se ePAS si ostina incomprensibilmente a chiamarle "*riposi compensativi*", benché tali "*riposi*" siano per contratto riservati ai soli tecnici ed amministrativi (vedere comma 1, art. 49 del CCNL del 2002).

Modificata anche la pagina riservata alla **autodichiarazione dell'attività fuori sede** ove ora non compare più, a meno di rare e incomprensibili eccezioni, l'illegittimo riferimento al [DPR n. 445/2000](#) accompagnato dalla formula "*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità*". L'autocertificazione richiesta ai R&T dal comma 3, art. 58 del CCNL del 2002 è infatti, come da noi dimostrato, una semplice autodichiarazione firmata di rispondenza a verità.

Non è stata invece eliminata da ePAS l'indicazione anche per i R&T della "**finestra intervallo pranzo**", ossia dell'intervallo durante il quale pranzare (e fare quindi la pausa obbligatoria di 30 minuti se si lavora per più di 6 ore), indicazione che sembra essere stata demandata da ePAS ai singoli direttori/responsabili. L'illegittima previsione di una "*finestra intervallo pranzo*" per i R&T può comportare la sottrazione illegittima dall'orario di lavoro dei 30 minuti di pausa obbligatoria qualora il Ricercatore o Tecnologo facesse la sua pausa in altro orario. Sfortunatamente, convincere i direttori/responsabili che impone ai R&T di fare la loro pausa pasto in un predeterminato intervallo viola le norme contrattuali, dato che il CCNL riconosce ai R&T "*l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro*", sembra al momento impresa titanica.

Ovviamente, le correzioni apportate a ePAS non scalfiscono in alcun modo l'**illegittimità del suo uso nei confronti dei R&T** per i quali, come già da noi ricordato tantissime volte (si veda ad esempio il [Comunicato del 24 marzo 2016](#)), la giurisprudenza ha stabilito che "*il sistema di rilevazione a badge per verificare i tempi di presenza nella sede di servizio dei tecnologi e ricercatori è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale*".